

CITTÀ di NARNI
Provincia di Terni

**REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

(Ai sensi delle linee guida di cui alla D.G.R. n. 1229 del 7 settembre 2009)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27 febbraio 2017

Titolo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. “Campo di applicazione”	4
Art. 2. “Forme di gestione”	4
Art. 3. “Finalità e obiettivi”	4
Art. 4. “Competenze dell’ATI4”	5
Art. 5. “Definizioni”	6
Art. 6. “Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi”	9
Titolo 2 PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL GESTORE.....	9
Art. 7. “Modalità di conferimento e obblighi dei produttori (Utenze Domestiche o Utenze Non Domestiche) di rifiuti”	9
Art. 8. “Caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature”	10
Art. 9. “Caratteristiche e Regolarità del servizio”	11
Art. 10. “Trasferimento o trasbordo di rifiuti”	11
Art. 11. “Frequenze per la raccolta e lo spazzamento meccanizzato”	11
Art. 12. “Aree di sosta”	12
Titolo 3- MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....	12
Art. 13. “Classificazione delle aree di raccolta”	12
Art. 14. “Modalità di attuazione del servizio di raccolta”	12
Art. 15. “Modalità generali della raccolta porta a porta”	12
Art. 16. “Modalità di conferimento e obblighi per i condomini”	13
Art. 17. “Accesso alla proprietà privata”	14
Art. 18. “Frazione secca residua”	14
Art. 19. “La raccolta differenziata”	15
Art. 20. “Raccolta della frazione umida”	15
Art. 21. “Raccolta carta”	15
Art. 22. “Raccolta del vetro”	16
Art. 23. “Raccolta della frazione plastica, lattine e barattoli”	16
Art. 24. “Raccolta degli scarti di giardino”	16
Art. 25. “Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli”	16
Art. 26. “Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi”	17
Art. 27. “Raccolta degli oli vegetali domestici”	17
Art. 28. “Raccolta degli abiti usati”	17
Art. 29. “Raccolta di rifiuti inerti da opere di manutenzione”	17
Art. 30. “Cooperative sociali ed Associazioni di Volontariato”	17
Art. 31. “Il compostaggio domestico”	18
Art. 32. “Ecocompattatori”	18
Titolo 4- RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO..	18
Art. 33. “Definizioni”	18
Art. 34. “Campo di applicazione”	19
Art. 35. “Modalità del servizio di spazzamento”	19
Art. 36. “Cestini getta carte e porta rifiuti”	19
Art. 37. “Raccolta delle foglie”	20
Art. 38. “Pulizia dei mercati”	20
Art. 39. “Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti, Luna-park ”	20
Art. 40. ”Pulizia delle aree adibite a campo nomadi“	20
Art. 41. “Disposizioni diverse”	20
Art. 42. “Volantinaggio”	21

Art. 43. “Sgombero della neve”	21
Art. 44. “Pulizia delle Caditoie stradali”	22
Art. 45. “Siringhe abbandonate”	22
Titolo 5 – I RIFIUTI URBANI SPECIALI ASSIMILATI	22
Art. 46. “Modalità di assimilazione dei rifiuti dei rifiuti speciali”	22
Art. 47. “ Obblighi per i produttori di rifiuti speciali non assimilati”	22
Titolo 6 - DISCIPLINA ED INTERVENTI IN MATERIA DI PULIZIE OBBLIGATORIE E BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI	23
Art. 48. “Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni”	23
Art. 49. “Manutenzione e stato di conservazione dei terreni non edificati”	24
Art. 50. “ Abbandono di rifiuti in aree pubbliche”	24
Art. 51. “ Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati”	24
Titolo 7 - DISPOSIZIONI FINALI	24
Art. 52. “ Controllo e Sanzioni”	24
Art. 53. “ Riferimento ad altri regolamenti e ordinanze”	24
Art. 54. “Riferimento alla legge”	25
Art. 55. “ Entrata in vigore”	25
ALLEGATO “A”: Importo sanzioni	26

Titolo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. “Campo di applicazione”

1. L’Ambito Territoriale Integrato 4 Umbria, (di seguito ATI4), istituito con decreto del Presidente della Giunta della Regione Umbria n. 8 del 15.1.2009, ha in capo le funzioni in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti così come definito dalla Legge Regionale n. 23 del 9 luglio 2007,
2. L’ATI4 comprende i Comuni di Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell’Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, Stroncone, Terni.
3. Sulla base del regolamento tipo adottato dall’ATI4, il Comune disciplina con il presente regolamento, come previsto dal comma 2 dell’art. 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche, nonché delle leggi e disposizioni emanate dalla Regione Umbria e in particolar modo la L.R. 11/09, le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti e agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio.
4. Tali attività sono disciplinate nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e fissando:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le direttive per le modalità di conferimento, per la raccolta differenziata e per il trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e particolari;
 - d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - f) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalla normativa vigente e dalla Regione Umbria.

Art. 2. “Forme di gestione”

1. L’ATI4 provvede all’organizzazione e alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani e alla tutela igienico sanitaria dell’ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale di Narni secondo le modalità stabilite nell’Art. 16 della LR n. 11 del 13 maggio 2009.

Art. 3. “Finalità e obiettivi”

1. Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all’osservanza dei principi contenuti nell’art. 178 del D.Lgs. 152/06. In particolare tale gestione deve:
 - a) Essere ispirata al principio di uguaglianza tra cittadini;
 - b) Garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) Ispirarsi a criteri di obiettività, trasparenza, giustizia e imparzialità;
 - d) Garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzione dei servizi;

- e) Garantire la partecipazione e l'accesso ai cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della presente normativa.
2. L'ATI4 assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano:
- a) la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente;
 - b) un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi e la preservazione delle risorse naturali.;
 - c) l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;
 - d) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato e della disciplina dettata dalla Regione Umbria;
 - e) il raggiungimento e l'eventuale superamento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa;
 - f) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;
 - g) la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.
3. L'ATI4, di concerto con il Gestore del servizio pubblico, promuove tutte le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché l'attuazione delle raccolte differenziate finalizzate al recupero di materia ed energia. Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente anche attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica ed impositiva.

Art. 4. "Competenze dell'ATI4"

1. Sono di competenza dell'ATI4, che si avvale del gestore del servizio, **la gestione dei rifiuti urbani** in regime di privativa come classificati dall'Art 184 del D.Lgs. 152/06, ovvero la gestione dei seguenti rifiuti:
- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani secondo l'art. 3 del regolamento Tari (elaborato P12) allegato al P. di A.;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).
2. Competono inoltre all'ATI4, che si avvale del gestore del servizio
- a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani: la raccolta, il trasporto, lo smaltimento ed il recupero;
 - b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art. 219 del D.Lgs. 152/06;
 - c) l'adozione di misure volte a incoraggiare la raccolta separata dei rifiuti organici;
 - d) l'emanazione di appositi atti gestionali che recepiscano modifiche del servizio.
3. Competono al Comune di Narni:
- a) i provvedimenti, circoscritti ad un specifico territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché

- al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06;
 - b) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06;
 - c) Il controllo, in solido con l'ATI4, del corretto comportamento da parte delle utenze.
4. Restano esclusi dalla privativa comunale i seguenti rifiuti ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - c) Relativamente alla bonifica di siti contaminati il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - d) Le materie, le sostanze e i prodotti secondari di cui all'art. 181-bis del D. Lgs 152/2006;
 - e) i seguenti rifiuti regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria :
 1. le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 2. i rifiuti radioattivi;
 3. i materiali esplosivi in disuso;
 4. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 5. le materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola; paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 6. i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività' di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;
 7. I sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati;
 8. Le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione.

Art. 5. "Definizioni"

1. Ai fini del presente regolamento si accolgono le definizioni dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06 ed in particolare le definizioni di rifiuto, produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo. Vengono riprese le seguenti definizioni:

- a) *rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) *produttore di rifiuti*: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) *gestione*: la raccolta, il servizio di trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, compreso il controllo di queste operazioni;
- d) *"raccolta"*: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui al presente articolo ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- e) *"raccolta differenziata"*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- f) *raccolta differenziata monomateriale*: la raccolta idonea ad intercettare un'unica frazione recuperabile di rifiuti;

- g) *raccolta differenziata multimateriale*: la raccolta idonea a raggruppare nello stesso contenitore o sacco rifiuti riciclabili appartenenti a più frazioni merceologiche, da destinarsi ad apposito impianto di selezione;
- h) *riutilizzo*: Qualsiasi operazione qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti

2. Si definiscono inoltre:

- a) *utenti domestici (UD)*: tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;
- b) *utenti non domestici (UND)*: tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere produttore di rifiuti assimilati agli urbani;
- c) *gestore del servizio*: il soggetto individuato ai sensi dell'Art. 16 della LR n. 11 /2009 che, in base alle forme di cui all'art. 200 e seguenti del D.Lgs. 152/06, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani;
- d) *conferimento*: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.
- e) *servizio di raccolta*: la raccolta effettuata dal gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento
- f) *raccolta a domicilio o porta a porta*: operazione di prelievo dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione, in prossimità delle singole abitazioni o attività economiche mediante prelievo da parte del gestore presso il domicilio dell'utente, in un giorno prestabilito o su chiamata;
- g) *Raccolta stradale*: raccolta dei rifiuti effettuata previo conferimento degli stessi da parte dell'utente in appositi contenitori posti in area pubblica, di tipo stradale (cassonetti) o interrati o posti all'interno dei centri di raccolta e svuotati periodicamente dal gestore;
- h) *servizio integrativo di raccolta*: la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio di rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l'utente;
- i) *Centro di raccolta*: area presidiata, aperta in determinati orari ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Il centro di raccolta dovrà favorire il conferimento diretto delle frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata e/o frazioni che sono già oggetto di preselezione da parte degli utenti, con particolare riguardo ai materiali che per tipologia o dimensioni non sono conferibili al normale circuito di raccolta;
- j) *spazzamento stradale*: servizio pubblico di nettezza urbana, finalizzato alla pulizia ed al lavaggio delle aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;
- k) *compostaggio domestico*: l'attività di raccolta con vari sistemi (generalmente in concimaia o in composter) degli scarti organici per la trasformazione degli stessi in compost;
- l) *compost*: humus, terriccio o ammendante dei terreni ottenuto dalla trasformazione dei rifiuti organici di cucina e degli scarti dei giardini, ad opera di microrganismi.
- m) *rifiuti domestici*: sono i rifiuti, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- n) *Rifiuti pericolosi* i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/06;
- o) *rifiuti esterni*: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti, di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, laghi e canali appartenenti a pubblici demani;
- p) *rifiuti assimilati agli urbani*: sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 198 comma 2, lett. g) del D.Lgs. 152/06

- q) *rifiuti cimiteriali*: sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali inclusi i rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale.
- r) *rifiuti organici* (Frazione Organica dei RU): sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili; a loro volta si suddividono in:
1. *Verde*: comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private;
 2. *Umido*: comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);
- s) *rifiuti secchi riciclabili*: sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:
1. *Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone*: Materiale a base cellulosa (carta grafica, cartone, cartoncino, contenitori per bevande poliaccoppiato tipo tetra pak, ecc.) salvo quanto definito di volta in volta sulla base degli impianti di destinazione;
 2. *Imballaggi in plastica*: frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e rifiuti da imballaggi in plastica salvo quanto definito di volta in volta il gestore sulla base degli impianti di destinazione;
 3. *Vetro e imballaggi in vetro*: bottiglie, oggetti in vetro, lampadine escluse;
 4. *Imballaggi metallici*: lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici;
 5. *Abiti usati*;
 6. *Altre frazioni riciclabili non comprese nei punti precedenti*.
- t) *ingombranti*: sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (televisori, computers, piccoli elettrodomestici, frigoriferi, ecc.);
- u) *rifiuti secchi non riciclabili o rifiuti non differenziati*: tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero di materiale e che siano quindi destinate a forme di recupero energetico o smaltimento;
- v) *RAEE Apparecchiature elettriche ed elettroniche definite dal decreto legislativo 151/05*. Le categorie di apparecchiature riportate nell'allegato 1° del decreto sono:
- *Grandi Elettrodomestici*
 - *Piccoli Elettrodomestici*
 - *Apparecchiature Informatiche e per le telecomunicazioni*
 - *Apparecchiature di Consumo*
 - *Apparecchiature di illuminazione (comprese le lampadine, i tubi fluorescenti neon e a scarica),*
 - *Strumenti elettrici ed elettronici*
 - *Giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero*
 - *Dispositivi medici di provenienza domestica*
 - *Strumenti di monitoraggio e controllo*
 - *Distributori Automatici*.
- w) *rifiuti urbani con caratteristiche di pericolosità (RUP)*:
1. *Pile alcaline*: pila a stilo e a bottone
 2. *Medicinali*: farmaci scaduti
 3. *Contenitori identificati con il simbolo T&F*: inchiostri, adesivi, vernici, solventi, ecc
 4. *Batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio*.

Art. 6. “Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi”

1. L’ATI4, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 152/06, organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere alle utenze domestiche e non domestiche di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti da imballaggi.
2. L’ATI4 garantisce la copertura omogenea del territorio. La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l’efficacia, l’efficienza, l’economicità del servizio, il coordinamento con la gestione di altri rifiuti ed il loro reinserimento nei cicli produttivi e naturali.
3. Ai sensi dell’art. 226 comma 2 del D. Lgs. 152/06 è vietata l’immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualunque natura.
4. Gli imballaggi secondari non restituiti all’utente dai commercianti al dettaglio possono essere conferiti al sistema pubblico solo attraverso la raccolta differenziata, nei limiti previsti dall’art 221 comma 2 del D.Lgs. 152/06.

Titolo 2 - PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL GESTORE

Art. 7. “Modalità di conferimento e obblighi dei produttori (utenze domestiche o utenze non domestiche) di rifiuti”

1. Il conferimento dei rifiuti è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente nelle modalità previste dal presente regolamento.
2. La fase di raccolta è in capo al gestore del servizio individuato ai sensi della L.R. 11 del 13 maggio 2009.
3. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati separatamente e conferiti osservando scrupolosamente i criteri previsti per la loro separazione.
4. Le mastelle e i bidoni vengono date ai cittadini in comodato d’uso e devono essere mantenuti integri e puliti a carico degli utenti. È vietato l’uso di bidoni e mastelle per uso diverso da quello per il quale sono stati dati in comodato.
5. I rifiuti urbani, domestici o assimilati devono essere tenuti all’interno dei luoghi di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e odori.
6. Gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza organizzando anche all’interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione e stoccaggio dei rifiuti per il successivo conferimento al servizio pubblico.
7. I contenitori devono essere esposti con il coperchio chiuso.
8. I rifiuti costituiti da carta e cartone e plastica devono essere conferiti previa riduzione volumetrica.
9. I recipienti di plastica, vetro e metallo devono essere puliti e non contenere liquidi.
10. In relazione alle diverse tipologie di raccolta differenziata istituita è fatto divieto agli utenti conferire oggetti o materiali in contenitori diversi da quelli ai quali sono destinati, con modalità diverse da quelle previste dal presente regolamento o in giorni diversi da quelli stabiliti dal gestore per la raccolta;
11. È fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all’ambiente, alla salute pubblica, o alle persone in particolar modo è vietato l’inserimento nei sacchi e nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti:
 - a) di cenere calda o di altra fonte di innesco attiva (cicche di sigaretta ancora accese, cerini, fuochi di artificio ecc.);
 - b) di carcasse di animali morti anche provenienti da macellazione;
 - c) di materiali metallici e non metallici, oggetti taglienti o acuminati, se non adeguatamente protetti (es. vetri rotti);
 - d) di liquidi.

12. Fatto salvo quanto previsto dagli art. 192 e 255 del D.Lgs. 152/06 in materia di deposito ed abbandono incontrollato di rifiuti, per un quantitativo non superiori a 1 mc, è vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e di uso pubblico qualsiasi rifiuto urbano solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di scarto anche racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

13. È vietato conferire nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani i Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti inerti, Rifiuti elettronici (RAEE), rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento rifiuti.

14. E' fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, o a fianco dei contenitori stradali destinati alla raccolta degli stessi.

15. E' fatto divieto di conferire gli oli vegetali domestici nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati in contenitori o sversati sui marciapiedi o sulle strade o immessi in pubblica fognatura.

16. Negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici nonché nelle aree private soggette a pubblico passaggio, è vietato gettare o lasciar cadere chewing-gum, mozziconi di sigaretta, bucce di frutta o altri rifiuti di piccole dimensioni (scontrini, piccoli involucri, ecc.).

17. È vietato inoltre agli utenti:

a) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti;

b) spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti pubblici o di terzi;

c) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolino il servizio stesso;

d) utilizzare i cestini portarifiuti per il conferimento dei rifiuti domestici;

e) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare ecc.);

f) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

18. In area urbana, le aree di uso comune dei fabbricati nonché le aree scoperte private devono essere pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.

19. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad attrezzare le aree con idonee opere (recinzioni ecc.) al fine di impedire l'accesso agli estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e i permessi edilizi necessari.

20. Qualunque modifiche e/o variazioni alle modalità di raccolta dovranno essere comunicate con congruo anticipo alla popolazione e avviando apposite campagne di comunicazione

Art. 8. "Caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature"

1. I mezzi e le attrezzature impiegate per lo svolgimento del servizio devono essere omologati ed essere assoggettati ai collaudi specifici in relazione al loro utilizzo, devono avere caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione tali da assicurare il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie; in particolare deve essere prevenuta la dispersione di rifiuti e di liquami nonché la fuoriuscita di esalazioni moleste.

2. I mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono venire periodicamente lavati e disinfettati.

3. I veicoli devono ottemperare alle norme in materia di circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni concesse per agevolare lo svolgimento delle operazioni, quali l'accesso a corsie preferenziali, la fermata e la sosta in zone soggette a divieto, la fermata in seconda posizione, l'accesso alle isole pedonali, ecc. La sosta dei veicoli deve comunque essere limitata al tempo strettamente indispensabile per l'esecuzione delle operazioni di raccolta, riempimento e trasbordo.

4. E' fatto divieto di manomettere o danneggiare le attrezzature adibite al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti quali: contenitori per la raccolta porta a porta, cestini getta carte e porta rifiuti, impianti, ecopiazze, ecc.

5. E' fatto divieto di imbrattare con scritte, disegni, adesivi, o spostare le attrezzature adibite al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Art. 9. "Caratteristiche e Regolarità del servizio"

1. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati viene eseguita su tutto il territorio comunale. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta non comporta esonero o riduzione della TARI.
2. In caso di sospensione del servizio superiore a dieci giorni solari la quota variabile della tariffa è dovuta in misura ridotta in proporzione al periodo di irregolare servizio.
3. L'ATI4 in caso di temporanea interruzione del servizio di raccolta, ad esclusione delle casistiche sopracitate, può fare azione di rivalsa sul gestore applicando specifica penale prevista dal contratto di servizio, salvo che l'interruzione non si configuri come reato penale.

Art. 10. "Trasferimento o trasbordo di rifiuti"

1. Il trasferimento o trasbordo dei rifiuti da un automezzo più piccolo ad uno più capiente, ovvero da un automezzo ad un contenitore di grande capacità e realizzato allo scopo, essendo operazione di "raggruppamento dei rifiuti" ai fini dell'ottimizzazione del servizio è considerato un'operazione facente parte integrante della raccolta e del trasporto dei rifiuti.
2. Le aree nelle quali avviene il trasbordo dei rifiuti devono essere il più possibile lontane dalle abitazioni e le operazioni da automezzo ad automezzo non devono comportare perdite e fuoriuscite di rifiuti o liquami.
3. Se viene utilizzata una piazzola appositamente attrezzata, questa deve trovarsi in un'area gestita e controllata dal Gestore e deve possedere tutti i requisiti di sicurezza e igiene previsti dalle norme. Il gestore del servizio è tenuto alla pulizia dell'area.
4. Le aree individuate dal Gestore del servizio per effettuare l'attività di travaso ed approvate dai competenti uffici comunali saranno individuate con atti gestionali tenendo conto della tutela sanitaria e del decoro urbano.

Art. 11. "Frequenze per la raccolta e lo spazzamento meccanizzato"

1. Modifiche alla frequenza potranno essere apportate mediante ordinanza in base alle esigenze del servizio, cercando sempre – nei limiti del possibile – di tenere conto delle esigenze dell'utenza.
2. Gli orari di apertura dei centri di raccolta, nonché eventuali variazioni, sono comunicati alla popolazione in forme che consentano la più appropriata diffusione dell'informazione.
3. In generale modalità ed orari di svolgimento dei servizi di raccolta e spazzamento vengono fissati e possono essere variati con apposita ordinanza da emettersi nei modi di legge.

Art. 12. "Aree di sosta"

1. Le aree adibite alla sosta di caravans, campers, tende e simili in transito vengono assoggettate, una volta che siano state individuate e autorizzate all'esercizio, al servizio di raccolta dei rifiuti.
2. Le aree previste dal punto 1, se custodite, devono essere dotate, oltre che dei requisiti previsti dalla vigente normativa, di contenitori adeguati per la raccolta sia dei rifiuti indifferenziati sia dei rifiuti destinati a recupero.

Titolo 3- MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 13. "Classificazione delle aree di raccolta"

1. Il comune, in concerto con l'ATI4 individua all'interno della propria superficie comunale le aree in cui attuare le modalità di raccolta "ad intensità" o "di area vasta" come definite nelle "linee guida per la raccolta differenziata" di cui alla Delibera Giunta Regionale n.1229 del 7 settembre 2009.

Art. 14. "Modalità di attuazione del servizio di raccolta"

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti può essere svolto con le seguenti modalità:
 - a) prelievo domiciliare (raccolta porta a porta) con gli appositi contenitori affidati agli utenti in comodato gratuito da parte dell'ATI4;
 - b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore ai centri di raccolta per i quali il produttore ha titolo di accedere in funzione dei singoli servizi di raccolta effettivamente attivati;
 - c) contenitori stradali dedicati alla raccolta dell'organico per le aree in cui è prevista una raccolta "di area vasta";
 - d) contenitori stradali dedicati alla raccolta di pile e farmaci.

Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

Art. 15. "Modalità generali della raccolta porta a porta"

1. Il servizio di raccolta "porta a porta" viene effettuato mediante l'utilizzo obbligatorio dei contenitori consegnati all'utenza dal gestore del servizio di raccolta. Eventuali rifiuti di accettazione ed utilizzo delle suddette attrezzature è sanzionato per singola utenza interessata con quanto previsto dall'art. 52;
2. Il servizio di raccolta "porta a porta" consiste nella raccolta dei rifiuti conferiti dai cittadini presso le abitazioni, e delle utenze non domestiche presso i luoghi delle rispettive attività. Di norma il metodo consente la possibile identificazione dell'utenza che ha eseguito il conferimento, anche se l'ATI4 può prevedere conferimenti collettivi, da parte di più utenze mediante l'utilizzo di bidoni comuni per condomini o per piccoli agglomerati di abitazioni ben delimitati.
3. La raccolta "porta a porta" dei rifiuti contenitori, avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada pubblica. Il gestore passerà "porta a porta" provvedendo alla raccolta dei contenitori. Questi verranno collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dal Gestore concordemente al Comune.
4. Il Gestore in accordo con l'ATI4 potrà, in casi particolari, effettuare la raccolta anche in aree diverse, previo sopralluogo e/o verifica tecnica sull'opportunità di svolgere il servizio in tale modo.
5. I rifiuti per i quali è istituito il servizio di raccolta porta a porta, devono essere tenuti all'interno della proprietà e devono essere conferiti la sera precedente al giorno di raccolta. I sacchi a perdere o i contenitori rigidi previsti per la raccolta porta a porta vanno esposti per la raccolta sul marciapiede o in area pubblica. L'utente è tenuto a ritirare quanto prima il proprio contenitore dall'area pubblica dopo lo svuotamento da parte del gestore. È fatto divieto di collocare stabilmente sul suolo pubblico i contenitori;
6. Nel servizio di raccolta porta a porta, è permesso il deposito sulla pubblica via dei sacchi e dei contenitori contenenti i rifiuti esclusivamente la sera precedente al giorno di raccolta non prima delle ore 20.00 e non oltre le ore 24.00 (per le utenze non domestiche l'esposizione è permessa a partire dall'orario di chiusura e comunque in orario serale).
7. Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale.
8. E' vietato il conferimento al di fuori dei punti di raccolta indicati al comma 7.

9. Gli utenti sono tenuti a effettuare la pulizia dei contenitori ad essi dedicati comprendendo i mastelli, bidoni e cassonetti e in particolare a non danneggiare o coprire il codice a barre quando apposti sugli stessi.

Art. 16. “Modalità di conferimento e obblighi per i condomini”

1. Il conferimento dei rifiuti all'interno di complessi abitativi con più di 4 utenze deve essere effettuato di regola mediante i bidoni condominiali ad uso esclusivo del numero limitato degli utenti che fanno parte del complesso.

2. I contenitori devono essere custoditi in aree di pertinenza condominiale e devono essere esposti, a cura del condominio, nei giorni di raccolta comunicati dal Gestore e ritirati una volta avvenuto lo svuotamento. L'esposizione e il ritiro possono essere evitati laddove i contenitori possano essere collocati in un'area privata di pertinenza condominiale ma facilmente accessibile per il Gestore.

3. È consentito collocare i contenitori su area privata ad uso pubblico o aperta al pubblico o su suolo pubblico in posto accessibile ai mezzi, senza che intralci la circolazione stradale o pedonale sui marciapiedi, solo per motivate esigenze tecniche, operative, strutturali o logistiche accertate e consentite dal Gestore e dal Comune. Tale collocazione è consentita previa richiesta di concessione per l'occupazione di suolo pubblico al Comune di Narni che sarà rilasciata a titolo gratuito al termine di una istruttoria condivisa tra Comune di Narni ed il gestore. Nel caso in cui, nel corso dell'istruttoria per l'individuazione di una collocazione dei bidoni su suolo pubblico, si verifichi l'impossibilità di trovare una soluzione che garantisca un'idonea viabilità e il decoro urbano il Comune concorderà con il Gestore e con il condominio un'altra modalità di conferimento che garantisca comunque lo svolgimento corretto del servizio.

4. Gli spazi in cui posizionare i contenitori condominiali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) devono risultare facilmente accessibili per gli utenti e per il Gestore, preferibilmente a confine con le strade di accesso e comunque il più possibile vicino agli accessi diretti su strada al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori;

b) la superficie dell'area di deposito dei contenitori deve essere piana e preferibilmente pavimentata e deve essere priva di barriere architettoniche onde consentire l'accessibilità ad utenti con disabilità e la movimentazione dei contenitori;

c) lo spazio interno di manovra deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori;

d) il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

5. I contenitori collocati su suolo pubblico devono essere posizionati di regola di fronte al numero civico del condominio, per chiaro riferimento agli utenti che ne dovranno fare uso e per i controlli mirati sui conferimenti, oltre che per evidenti ragioni di correttezza ed equità nei confronti delle altre utenze limitrofe. Sui contenitori sono collocate targhette identificative dell'utenza di riferimento.

6. I contenitori destinati alla raccolta sono concessi dal gestore all'utente in comodato d'uso gratuito; al loro utilizzo si applicano pertanto le norme vigenti in materia (artt. da 1803 a 1812 del Codice Civile). I contenitori non devono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi e scritte. Il lavaggio esterno dei contenitori è a carico del condominio mentre la sanificazione interna rimane a cura del gestore;

7. Le utenze del condominio sono obbligate a conferire i rifiuti esclusivamente secondo tale modalità organizzativa; nessun condomino può liberarsi degli obblighi insorti con rinuncia al diritto d'uso dei contenitori; unica eccezione è ammessa nel caso in cui un utente conferisca, dimostrandolo, i rifiuti prodotti direttamente presso i centri di raccolta;

8. I condomini devono individuare un referente del condominio da indicare nel verbale di comodato d'uso dei contenitori;

9. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni. Tali spazi devono essere agevolmente accessibili da parte del Gestore del

servizio. Analoghi spazi per il deposito dei rifiuti differenziati dovranno essere previsti per le attività commerciali di nuovo insediamento.

10. L'amministratore del condominio è tenuto a portare a conoscenza dei singoli condomini il presente regolamento ad attivarsi perché la raccolta venga organizzata secondo le disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

11. Nel caso di posizionamento a bordo strada, o in luoghi il cui accesso non sia limitato ai soli residenti dello stabile contenitori per la raccolta saranno dotati di una chiusura "gravitazionale". Gli utenti potranno conferire i rifiuti utilizzando una chiave mentre lo svuotamento da parte del gestore potrà avvenire senza chiave grazie al particolare sistema di chiusura.

Art. 17. "Accesso alla proprietà privata"

Di norma non è previsto l'accesso del personale che effettua il servizio di raccolta rifiuti alla proprietà privata; questo potrà essere previsto per esigenze di praticità legate al servizio o consentito su esplicita richiesta dell'utente previa valutazione del Gestore e del Comune. In tal caso i proprietari o comunque gli aventi titolo sono tenuti a rilasciare autorizzazione scritta all'accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private. Nel caso in cui l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, l'ATI4 è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento o ostacolo.

Art. 18. "Frazione secca residua"

1. La raccolta per l'area "ad intensità" avviene mediante il ritiro dei rifiuti al piano stradale in sacchi a perdere forniti dal Gestore. Alcune utenze potranno essere dotati di uno o più contenitori rigidi. La frequenza dei passaggi è quella stabilita dai calendari di raccolta definiti in coerenza con il Piano di Ambito e l'offerta di gara.

2. La raccolta per "l'area vasta" avviene mediante il ritiro dei rifiuti al piano stradale in bidoni carrellati forniti dal Gestore. Alcune utenze potranno essere dotati di uno o più contenitori rigidi. La frequenza minima di raccolta è ogni due settimane.

3. L'utente ha l'obbligo di esporre i sacchi e i contenitori presso l'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale.

4. I sacchi e i contenitori, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi, dovranno essere depositati la sera precedente al giorno di raccolta non prima delle ore 20.00 e non oltre le ore 24.00. (per i negozi l'esposizione è permessa a partire dall'orario di chiusura e comunque non prima delle 19.00), fatto salvo quanto stabilito al punto 5.

5. Si rinvia a successivi atti gestionali l'individuazione di orari diversi a tutela sanitaria e del decoro urbano, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni.

6. Le utenze che raccolgono i rifiuti indifferenziati in appositi contenitori collettivi dovranno esporre gli stessi all'esterno del proprio domicilio o in aree direttamente accessibili dal personale addetto alla raccolta, con le stesse precauzioni descritte ai punti 3 e 4.

7. I rifiuti, in attesa di essere conferiti al gestore della raccolta, devono essere conservati a cura del produttore all'interno della proprietà privata in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

8. Ferme restando le disposizioni di cui al punto 1., i rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni e condomini, nonché quelli derivanti dalla pulizia di scale, corridoi, cortili e altri spazi comuni di edifici privati devono essere conservati, a cura degli abitanti, sempre all'interno della proprietà privata, negli appositi contenitori eventualmente presenti, ponendoli tempestivamente nei luoghi di deposito a ciò destinati.

Art. 19. "La raccolta differenziata"

1. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuto: vetro, carta e cartone, imballaggi metallici (in alluminio acciaio o banda stagnata), imballaggi in plastica, rifiuti umidi, scarti vegetali o verde, rifiuti ingombranti, i rifiuti pericolosi (batterie e pile, farmaci scaduti, prodotti etichettati T&F), olii vegetali domestici, che verranno successivamente avviati ad impianti di recupero o a smaltimento controllato.
2. I rifiuti oggetto di raccolta differenziata, non possono essere conferiti tramite i contenitori dei rifiuti indifferenziati.

Art. 20. “Raccolta della frazione umida”

1. Sono oggetto di raccolta della frazione umida tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o di attività quali mense, ristoranti, negozi di frutta e verdura, ecc.
2. Il conferimento della frazione umida avviene nell’”area ad intensità” tramite raccolta “porta a porta”, effettuata ricorrendo a contenitori rigidi di dimensioni adeguate alla tipologia d’utenza. La frequenza dei passaggi è quella stabilita dai calendari di raccolta definiti in coerenza con il Piano di Ambito e l’Offerta di gara. Nell’ ”area vasta” la raccolta del rifiuto organico avviene con il conferimento dei rifiuti ai bidoni carrellati stradali disposti lungo le strade e ad esclusivo utilizzo degli utenti che non attuano il compostaggio domestico.
3. Ai sensi dell’Art. 183-bis del D. Lgs. N. 152/06 il rifiuto umido deve essere conferito sfuso o utilizzando esclusivamente sacchetti compostabili.

Art. 21. “Raccolta carta”

1. Il conferimento della frazione carta avviene tramite “raccolta porta a porta”, effettuata ricorrendo a contenitori di dimensioni adeguate alla tipologia d’utenza. La frequenza dei passaggi è quella stabilita dai calendari di raccolta definiti in coerenza con il Piano di Ambito e l’offerta di gara.
2. Tale raccolta riguarda l’intercettazione di carta da ufficio, giornali, riviste, contenitori per bevande.
3. La carta e il cartone deve essere conferita nel contenitore sfuso o in sacchi di carta, non devono essere utilizzati sacchi o shoppers in plastica

Art. 22. “Raccolta del vetro

1. Il conferimento degli imballaggi in vetro avviene raccolta porta a porta ricorrendo a contenitori di dimensioni adeguate alla tipologia d’utenza. La frequenza dei passaggi è quella stabilita dai calendari di raccolta definiti in coerenza con il Piano di Ambito e l’offerta di gara.
2. Tale raccolta riguarda l’intercettazione di imballaggi in vetro quali bottiglie, barattoli e vasetti, bicchieri, piccoli frammenti vetrosi.
3. Il vetro deve essere conferito nel contenitore sfuso e non devono essere utilizzati sacchi o shoppers in plastica.
4. I vetri di maggiori dimensioni (es. damigiane, lastre ecc.) che non possono essere inseriti nei contenitori devono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale

Art. 23. “Raccolta della frazione plastica, lattine e barattoli”

1. Gli imballaggi in plastica, le lattine in alluminio e i barattoli in banda stagnata vengono raccolti con sistema porta a porta ricorrendo a sacchi o contenitori di dimensioni adeguate alla tipologia d’utenza.

La frequenza dei passaggi è quella stabilita dai calendari di raccolta definiti in coerenza con il Piano di Ambito e l'offerta di gara.

2. Tale raccolta riguarda l'intercettazione degli imballaggi in plastica quali bottiglie, flaconi, vaschette, vasetti per yogurt, film estensibile, shopper, confezioni per alimenti, e imballaggi in genere, lattine in alluminio, barattoli e latte in banda stagnata, piccoli oggetti e minuterie in metallo
3. La frazione multimateriale imballaggi in plastica – lattine e barattoli deve essere conferito sfusa o conferita in shopper.

Art. 24. "Raccolta degli scarti di giardino"

1. Gli scarti di giardino (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.) provenienti dalla manutenzione di aree a verde pubbliche e private vengono raccolti con le seguenti modalità:
 - a) mediante un servizio a domicilio su prenotazione telefonica nei limiti quantitativi di 1 mc per prelievo con esposizione su suolo pubblico nel giorno stabilito degli scarti di giardino raccolti in sacchi chiusi a perdere e delle ramaglie raccolte in fascine;
 - b) conferimento diretto da parte del produttore ai centri di raccolta.

Art. 25. "Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli"

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti delle utenze domestiche vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a) mediante un servizio a domicilio su prenotazione telefonica con raccolta settimanale nei limiti quantitativi di 2 mc e per un numero massimo di 4 pezzi per prelievo;
 - b) conferimento diretto ai centri di raccolta, da parte dell'utente.

Sono sottoposti alle disposizioni del presente articolo i seguenti beni durevoli e materiali ingombranti:

- frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d'aria;
- televisori;
- computer, stampanti, accessori e fotocopiatrici;
- lavatrici e lavastoviglie;
- materassi e reti da letto;
- mobili e arredi.

Art. 26. "Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi"

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, o a fianco dei contenitori stradali destinati alla raccolta degli stessi
2. I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) le pile negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio;
 - b) i prodotti farmaceutici, scaduti e/o inutilizzati, negli appositi contenitori, dislocati sul territorio;
 - c) i rifiuti urbani costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con il simboli di pericolo T&F, di sola ed esclusiva provenienza domestica, dovranno obbligatoriamente essere conferiti, a cura dell'utente, ai centri di raccolta.

Art. 27. "Raccolta degli oli vegetali domestici"

1. E' fatto divieto di conferire gli oli vegetali domestici nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati in contenitori o sversati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Gli oli vegetali domestici devono essere conferiti negli appositi contenitori ai centri di raccolta o in altre strutture appositamente attrezzate e debitamente autorizzate.

Art. 28. "Raccolta degli abiti usati"

1. La raccolta degli abiti usati viene effettuata attraverso appositi contenitori stradali distribuiti sul territorio e gestiti da enti benefici
2. La scelta dei punti di posizionamento dei contenitori per la raccolta degli abiti usati è in capo al Comune, a cui vanno indirizzate le richieste di messa in opera degli stessi.

Art. 29. "Raccolta di rifiuti inerti da opere di manutenzione"

1. Le sole utenze domestiche possono conferire ai centri di raccolta, in base alle indicazioni stabilite, i materiali inerti ed ogni altro materiale derivante da piccole opere di manutenzione ordinaria, purché tali lavori siano stati eseguiti direttamente da tali soggetti.

Art. 30. "Cooperative sociali ed Associazioni di Volontariato"

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono contribuire al funzionamento del sistema di raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Gestore del servizio e comunicazione all'Amministrazione comunale. L'associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita richiesta al gestore allegando l'atto costitutivo, specificando le frazioni di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta nonché concordare con lo stesso le modalità di trasporto e di collaborazione. Le associazioni dovranno dimostrare la capacità di gestione dei rifiuti e la competenza dei suoi addetti. I lavori svolti dalle associazioni per altri enti saranno valutate come titolo preferenziale.

Art. 31. "Il compostaggio domestico"

1. Il comune di Narni incoraggia la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei rifiuti (compostaggio domestico).
2. Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla "in proprio", a mezzo composter o gestione di concimaia o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad inconvenienti di natura igienico-sanitaria (esempio: emissione di odori molesti o nocivi).
3. Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità:
 - l'area di compostaggio deve essere localizzata nel rispetto dell'art.889 del codice civile (almeno 2 metri tra il confine ed il punto più vicino del perimetro più interno delle opere predette);
 - deve essere evitata la formazione di liquami e percolati mediante copertura adeguata dell'area e/o miscelazione di materiali assorbenti (segatura, foglie secche, cenere di legna, ecc.);
 - deve essere garantita l'ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali;
 - deve essere assicurato un tasso di umidità idonea allo sviluppo degli organismi decompositori;
 - deve essere evitata la formazione dei cattivi odori;
 - il materiale legnoso da compostare deve essere opportunamente sminuzzato;

- in caso di comparsa di ratti vanno adottati idonei interventi di bonifica;
- è consentito l'impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l'innesco e il potenziamento del processo di decomposizione.

4. Il compostaggio domestico effettuato da una utenza che abiti in un condominio deve essere condotto esclusivamente in area di esclusiva pertinenza e non negli spazi comuni condominiali e comunque tale pratica è condizionata al parere degli altri condomini.

5. Le utenze che praticano il compostaggio domestico e che richiedono la riduzione sulla TARI, tramite apposito modulo, non usufruiscono del servizio di raccolta del rifiuto umido e del vegetale e pertanto non vengono dotati dei contenitori a tal scopo previsti.

Art . 32. “Ecocompattatori”

Gli ecocompattatori installati nel territorio comunale permettono di compattare in modo automatico bottiglie in plastica PET di vari formati, contenitori in PE-HD e PE-LD e lattine in alluminio di varie dimensioni. Al momento del conferimento viene rilasciato uno scontrino che può essere esibito presso gli esercizi commerciali convenzionati per ottenere uno sconto sugli acquisti. Il sistema inoltre attraverso la lettura della tessera sanitaria dell'utente permette di accedere al sistema di incentivi previsti dal regolamento Tari Comunale.

Titolo 4 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 33. “Definizioni”

1. In merito all'organizzazione dei servizi di pulizia del territorio si stabiliscono le seguenti definizioni:

- a) spazzamento meccanizzato: eseguito con spazzatrice stradale affiancata da operatori muniti di soffiatori;
- b) spazzamento manuale: eseguito dall'operatore ecologico in preparazione e/o sostituzione allo spazzamento meccanizzato, comprendente la pulizia delle aiuole spartitraffico, delle altre aree non raggiungibili dalla spazzatrice e delle bocche di lupo;
- c) raccolta delle foglie: attività organizzata solo stagionalmente e con idonee attrezzature da intendersi vincolata allo spazzamento stradale;

Art. 34. “Campo di applicazione”

1. Sono comprese le seguenti operazioni principali:

- a) spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali;
- b) svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti;
- c) raccolta stagionale delle foglie.

2. Il servizio è esteso alle parti del territorio comunale sulla base del programma di servizio, comprendendo le strade e piazze classificate comunali, i tratti urbani di strade statali e provinciali, le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, ecc.) e siano dotate di regolare pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi nonché di sistema di smaltimento delle acque meteoriche, le strade vicinali classificate ad uso pubblico.

Art. 35. “Modalità del servizio di spazzamento”

1. La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento vengono stabilite in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate per ogni singola zona di spazzamento della città, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del presente regolamento e comunque secondo lo "Standard di qualità del servizio" fissato dall'Amministrazione comunale.
2. I mezzi meccanici utilizzati per lo spazzamento devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico ed atmosferico degli spazi urbani.
3. Lo spazzamento programmato con spazzatrici automatizzate prevede il divieto di sosta temporaneo per le automobili per il giorno e l'ora stabiliti dal Comune. L'inosservanza del divieto di sosta, fa scattare le normali sanzioni stabilite dal Codice della Strada.
4. I rifiuti provenienti dal servizio di spazzamento pubblico delle strade devono essere poi raccolti e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 36. "Cestini getta carte e porta rifiuti"

1. La frequenza di svuotamento dei cestini deve essere tale da evitare sovrariempimenti ed eventuali sversamenti sul suolo al fine di garantire l'agevole conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini.
2. E' fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private.
3. Sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio, è vietato gettare o lasciar cadere chewing-gum, mozziconi di sigaretta o altri rifiuti di piccole dimensioni (scontrini, piccoli involucri, ecc.)

Art. 37. "Raccolta delle foglie"

1. Le modalità del servizio di raccolta delle foglie, così come definito all'art. 33 del presente regolamento, saranno concordate in sede contrattuale con il Gestore del servizio.

Art. 38. "Pulizia dei mercati"

1. I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati al dettaglio, coperti o scoperti, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi e conferendoli al gestore del servizio in base alle modalità da questo stabilite.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
3. I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area di mercato, in un punto preventivamente concordato con l'ente gestore al fine di agevolarne la raccolta da parte del gestore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale.
4. Il gestore del servizio provvederà, previa valutazione tecnica, al posizionamento di idonei contenitori dedicati alla raccolta del rifiuto mercatale e ad organizzarne il servizio di svuotamento secondo criteri di ottimizzazione del servizio.

Art. 39. "Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti, Luna-park"

1. Le disposizioni previste dall'articolo precedente si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc.
2. Lo spazzamento delle aree occupate da spettacoli viaggianti è a carico degli occupanti, mediante il pagamento dei relativi oneri previsti dal Comune (TARI, TOSAP, ecc).

Art. 40. “Pulizia delle aree adibite a campo nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta per nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti e i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate da apposita ordinanza sindacale

Art. 41. “Disposizioni diverse”

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.

2. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro e alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto a non abbandonarvi residui in genere e ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.

3. I proprietari di cani, gatti e altri animali domestici da essi condotti per le strade sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i proprietari degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole all'interno di idonei contenitori o sacchetti, che vanno conferiti nei cestini portarifiuti.

Tale obbligo non opera nel rispetto delle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

4. Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate nel rispetto delle disposizioni impartite dalla ASL. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e/o all'Azienda Sanitaria.

5. Sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio, nelle aiuole, nei giardini pubblici, è vietato gettare a terra o lasciar cadere qualsiasi materiale solido o liquido quali ad esempio: carte, pacchetti di sigaretta, mozziconi di sigaretta, bucce di frutta o altri rifiuti simili.

Art. 42. “Volantinaggio”

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato lanciare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.

2. E' consentito esclusivamente il volantinaggio mediante l'introduzione in cassetta postale o mediante consegna a mano.

Art. 43. “Sgombero della neve”

1. Al verificarsi di precipitazioni nevose il comune provvederà alla rimozione ed allo sgombero della neve dalle sedi stradali, in particolare agli incroci, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, quali ospedali, scuole, uffici e servizi pubblici, i luoghi di pubblico interesse, gli attraversamenti pedonali ed eventuali punti particolari che verranno individuati di volta in volta. Lo sgombero della neve avviene mediante uso di mezzi meccanici nonché con lo spargimento di cloruri e/o miscele atti ad evitare il formarsi di ghiaccio sui sopraddetti luoghi.

2. Per le attività di cui al precedente comma il Comune può utilizzare le risorse del gestore equivalenti per la rimozione della neve sull'area di competenza nell'ambito dell'affidamento dello spazzamento stradale

3. In caso di nevicate con persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo in solido agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, per tutta la larghezza della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la

loro intera larghezza, e curare l'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali.

4. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

5. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

6. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.

7. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.

8. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Art. 44. "Pulizia delle Caditoie stradali"

1. Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere al fine di assicurarne il regolare deflusso. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in modo da assicurare almeno un intervento per ognuna nell'arco dell'anno, salva l'esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità allo scopo del mantenimento del funzionamento della sede stradale.

2. E' fatto divieto ai cittadini di introdurre corpi solidi nelle caditoie stradali, in particolare è vietato eseguire pulizie di vani o marciapiedi recapitando nelle caditoie i rifiuti derivanti da tali operazioni.

Art. 45. "Siringhe abbandonate"

1. In caso di necessità viene effettuata la raccolta delle siringhe abbandonate tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature; in particolare, saranno loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con la leva di comando, contenitore rigido e resistente.

2. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle cautele per i rifiuti potenzialmente infetti, come previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

Titolo 5 – I RIFIUTI URBANI SPECIALI ASSIMILATI

Art. 46. "Modalità di assimilazione dei rifiuti dei rifiuti speciali"

Sino all'emanazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 152/2006, dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio, nonché da ospedali istituti di cura e affini, sia pubblici che

privati che rispettino i criteri qualitativi e quantitativi di cui all'allegato P8 al Piano di Ambito "Regolamento per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani".

Art. 47. "Obblighi per i produttori di rifiuti speciali non assimilati"

I produttori di rifiuti speciali assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) esportazione dei rifiuti mediante la spedizione di rifiuti transfrontaliera
- d) tramite servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, che l'ATI4 si riserva di istituire, al di fuori della privativa comunale.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta qualora ne abbia titolo;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, nelle modalità definite dalla legge.

I criteri per la tassazione delle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani e le relative eventuali riduzioni sono normati dal regolamento di applicazione della TARI.

Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. 152/2006 la raccolta, lo smaltimento e il recupero di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali sono a carico del produttore che deve stipulare contratti con ditte specializzate.

Titolo 6 - DISCIPLINA ED INTERVENTI IN MATERIA DI PULIZIE OBBLIGATORIE E BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

Art. 48. "Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni"

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte e i terreni non edificati, non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi proprietari, conduttori, amministratori ovvero i titolari di diritti reali o personali di godimento che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti. A tale scopo essi dovranno provvederli di tutti quegli approntamenti e/o opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità del terreno, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

3. Nel caso in cui essi non adempiano all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno secondo modalità che saranno di volta in volta definite.

4. Qualora sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Comune può disporre che la stessa venga recintata a spese del proprietario.

5. Cortili, giardini e balconi non devono diventare luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri materiali ingombranti similari in modo da non creare disagi ed inconvenienti igienici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizioni che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.

6. I terreni di pertinenza delle abitazioni, i luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione compresi all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui

quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno essere tenuti sgombri da accumuli di ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba che in ogni caso non potrà superare l'altezza di 20 centimetri in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano.

Art. 49. "Manutenzione e stato di conservazione dei terreni non edificati"

1. Al fine di garantire il decoro del territorio, evitare deturpamenti estetici ed inconvenienti igienici è fatto obbligo ai proprietari, locatari e conduttori di mantenere le aree di cui al comma 1 dell'art. 46 in stato di conservazione tale che sia evitata la crescita incontrollata di alberi, arbusti, rovi, siepi e piante erbacee, procedendo a periodici interventi di sfalcio dell'erba e di taglio o di potatura delle essenze arbustive ed arboree.

2. In caso di inadempienza, qualora lo stato di manutenzione del terreno diventasse pregiudizievole per il decoro o per l'igiene pubblica, con ordinanza comunale si intimerà la pulizia dell'aree e/o fabbricati entro termine congruo. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia rimettendo i costi ai proprietari o ai conduttori.

Art. 50. "Abbandono di rifiuti in aree pubbliche"

1. Il Comune, ai fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 192 e 255 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. può avvalersi dei competenti servizi della ASL e dell'ARPA Umbria.

2. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente o tramite terzi alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi

Art. 51. "Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati"

1. I principi che disciplinano la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono quelli emanati ai sensi degli articoli contenuti nel Titolo V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.

Titolo 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 "Controllo e Sanzioni"

1. Il controllo dell'osservanza di quanto previsto nel presente regolamento è di competenza della vigilanza urbana e di quanti espressamente incaricati dall'ATI4 o dall'Amministrazione Comunale salvo i controlli ambientali di competenza degli organi preposti.

Sono altresì incaricati al controllo dell'osservanza del presente regolamento, gli ispettori ambientali di cui al Regolamento P15 "Regolamento tipo per l'istituzione del servizio di ispettore ambientale".

2. Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L. R. n. 11/2009. Per la applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

3. La titolarità del procedimento sanzionatorio è del Comune competente per territorio.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, il trasgressore è tenuto in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi anche procedendo alla rimozione, all'avvio al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti ed alle analisi qualitative per un eventuale processo di bonifica.

5. Il gettito proveniente dalle sanzioni va a beneficio del Comune .

Art. 53 “ Riferimento ad altri regolamenti”

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento verranno osservate le norme dei Regolamenti di Polizia Urbana.
2. E' abrogata ogni disposizione regolamentatoria precedente, contraria od incompatibile con il presente regolamento.
3. Con successivi atti gestionali e/o Ordinanze Sindacali potranno essere individuati orari diversi e più precise modalità di conferimento dei rifiuti a tutela della salute pubblica e del decoro urbano.

Art. 54.“Riferimento alla legge”

Per quanto non previsto nel presente regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., dalla legislazione in materia di rifiuti urbani e dalle norme igienico sanitarie emanate dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Umbria.

Art. 55.“ Entrata in vigore”

Il presente regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Comunale.

ALLEGATO "A": Importo Sanzioni

VIOLAZIONI	SANZIONI (minimo - massimo)	RIFERIMENTO articoli regolamento
Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato dei rifiuti	€ 25,00/ 150,00 (LR 11/09 Art. 21 comma 4)	Art. 7 comma 2 e seguenti
Mancata accettazione dell'attrezzatura finalizzata al conferimento dei rifiuti nel rispetto del P. di A.	€ 25,00/ 150,00 (LR 11/09 Art. 21 comma 4)	Art. 15 comma 1
Conferimento di rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta rifiuti	€ 25,00/ 150,00 (LR 11/09 Art. 21 comma 4)	Art. 7 comma 13
Conferimento di rifiuti speciali pericolosi al servizio pubblico di raccolta rifiuti	€ 600 / 6.000,00	Art. 7 comma 14
Abbandono di rifiuti sul suolo e nel suolo – non ingombranti e non pericolosi nell'ambito della modalità di raccolta in maniera differenziata.	€ 25,00/ 150,00 (LR 11/09 Art. 21 comma 4)	Art. 7 comma 12
Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo – ingombranti e non pericolosi	€ 300,00/3000,00 (D. Lgs 152/06 Art. 255)	Art.7 comma 12
Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi sul suolo e nel suolo	€ 600 / 6.000,00 (D. Lgs 152/06 Art. 255)	Art.7 comma 12
Mancata pulizia delle aree a seguito di carico/scarico merci	€ 25,00/ 150,00 (LR 11/09 Art. 21 comma 4)	Art. 41 comma 1
Lordamento suolo pubblico da rifiuti derivanti da attività edilizie o che causano sollevamento di polveri	€ 25,00/ 150,00 (LR 11/09 Art. 21 comma 4)	Art. 41 comma 2
Deiezioni animali. Obbligo di rimozione	€ 25,00/150,00	Art. 41 comma 3
Mancata osservanza sulle disposizioni generali in materia di raccolta rifiuti	€ 25,00/ 150,00 (LR 11/09 Art. 21 comma 4)	Art. 14 comma 1
Mancata pulizia delle aree occupate dagli esercizi pubblici	€ 25,00/ 150,00 (LR 11/09 Art. 21 comma 4)	Art. 38
Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	€ 25,00/ 150,00 (LR 11/09 Art. 21 comma 4)	Art. 39
Mancata pulizia delle aree occupate per pubbliche manifestazioni	€ 25,00/ 150,00 (LR 11/09 Art. 21 comma 4)	Art. 39
Cernita non autorizzata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico	€ 25,00/ 150,00 (LR 11/09 Art. 21 comma 4)	Art. 7 comma 17

Per i rifiuti pericolosi, individuati da apposita normativa, nonché per le violazioni commesse da titolari di imprese o responsabili di enti è prevista sanzione penale.

Fatta salva l'applicazione delle suddette sanzioni eventuali oneri aggiuntivi per la corretta selezione o l'avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti in difformità alle norme stabilite dal presente regolamento saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.

Il presente allegato ha carattere indicativo e non esaustivo.